

XIV legislatura

**Testo unificato dei disegni di legge  
A.S. n. 2768, 2786, 3139, 3392 e 3316,  
concernente: "Modifiche alla legge  
27 dicembre 2002, n. 288 e nuove  
disposizioni in materia di assegno  
sostitutivo dell'accompagnatore  
militare"**

Maggio 2005  
n. 148

## INDICE

<b>Premessa</b> .....	pag.	1
<b>Articolo 1</b> (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare) .....	pag.	1
<b>Articolo 2</b> (Adeguamento automatico) .....	pag.	4
<b>Articolo 3</b> (Copertura finanziaria).....	pag.	4
<b>Articolo 4</b> (Abrogazione di norme) .....	pag.	6

## **Premessa**

Si tratta del testo unificato dei disegni di legge A.S. n. 2768, 2786, 3139, 3392 e 3316, concernente: "Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare".

Su tale testo è stata prodotta un'apposita RT, verificata positivamente in ordine alla quantificazione degli oneri e negativamente per la copertura, riscontrandosi altresì l'assenza di clausola di salvaguardia.

## **Articolo 1**

*(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)*

Il comma 1, sostituendo il secondo comma dell'articolo 21 del D.P.R. n. 915 del 1978, concede ai pensionati di guerra invalidi, ove affetti da invalidità rientranti in quelle individuate mediante rinvio alla tabella E allegata al predetto D.P.R. od insigniti di medaglia d'oro al valore militare, nonché ai grandi invalidi per servizio (di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 111 del 1984), la facoltà di richiedere un accompagnatore del servizio civile o, in alternativa, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore.

Il comma 2 fissa, con decorrenza 1° aprile 2005, la misura del suddetto assegno in 900 euro mensili esenti da imposte (per dodici mensilità) in favore degli invalidi ascritti alle lettere A) e A-bis) della citata tabella E ed in 450 euro mensili per gli invalidi rientranti nelle lettere B), C), D) ed E) della medesima tabella.

La RT segnala che il provvedimento in esame, introducendo un diritto soggettivo permanente alla percezione dell'assegno, sostituisce l'attuale normativa, che prevede erogazioni nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002.

Per la quantificazione la RT, assumendo che tutti i soggetti per i quali non sia stata effettuata una verifica puntuale nell'ambito delle varie tipologie di invalidità cui sono ascritti, vengano considerati beneficiari della provvidenza in oggetto, ipotizza che i beneficiari gestiti dal Tesoro ammontino a 1.329 per le lettere A) e A-*bis*) ed a 455 per le altre lettere. Aggiungendo i pensionati gestiti dall'INPS e dall'INPDAP, si perviene ad un totale di 1.571 soggetti ascritti alle lettere A) e A-*bis*), beneficiari di un assegno pari a 900 euro, e di 857 soggetti ascritti alle altre lettere valide ai fini della presente proposta, beneficiari di un assegno pari a 450 euro. Considerando che l'assegno sarebbe erogato nel 2005 per un periodo di 9 mesi, l'onere complessivo per il presente anno ammonterebbe a quasi 16,2 mln di euro, mentre per il 2006, anno da valutare ovviamente per intero, la spesa si attesterebbe sui 21,6 mln di euro. Per il 2007 l'onere viene calcolato aumentando tale ultimo importo del coefficiente automatico di rivalutazione di cui all'articolo 1 della legge n. 656 del 1986<sup>1</sup>, ipotizzato pari, sulla scorta dei dati registrati per gli anni 2004 e 2005, al 3,5%<sup>2</sup>. Conseguentemente, detto onere raggiungerebbe il valore di 22,36 mln di euro.

Per la stima degli oneri relativi agli anni successivi la RT assume l'invarianza numerica dei soggetti beneficiari, in quanto la riduzione ascrivibile alla mortalità degli stessi dovrebbe essere compensata sia dall'ingresso di

---

<sup>1</sup> Si tratta dell'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'ISTAT.

<sup>2</sup> Tali indici, come correttamente riportato dalla RT, ammontano per il 2004 al 2,44% (DM 25 marzo 2004) e per il 2005 al 3,09% (DM 15 marzo 2005).

nuovi aventi titolo che dall'aggravamento delle infermità di soggetti che attualmente non usufruiscono delle superinvalidità indicate. Pertanto, ipotizzando costante anche l'indice di adeguamento automatico, nella misura del 3,5%, l'onere assume un andamento crescente, fino a raggiungere nel 2014, ultimo anno considerato dalla RT, il valore di circa 28,5 mln di euro.

*Al riguardo, mentre non si hanno osservazioni da formulare in relazione al numero iniziale di soggetti considerati, essendo lo stesso ricavato dai dati in possesso del Ministero dell'economia, dell'INPS e dell'INPDAP, si fa presente che sarebbe auspicabile l'acquisizione di ulteriori informazioni in merito alla composizione della platea dei beneficiari (in termini di percentuale di invalidi di guerra sul totale) e alle variazioni quantitative registrate negli ultimi anni, onde poter effettuare una valutazione sull'ipotesi della sostanziale stabilità del numero di beneficiari formulata dalla RT. Infatti, per questo ultimo profilo, l'andamento degli assegni sostitutivi riconosciuti negli ultimi 2 anni non consente di escludere una crescita, per di più cospicua, del numero di beneficiari, atteso che al 30 aprile 2003 gli invalidi ascritti alle lettere A) e A-bis) ammontavano a 402 unità<sup>3</sup>, mentre l'anno successivo la medesima platea comprendeva 486 unità<sup>4</sup>. Peraltro, si ricorda che lo stanziamento iscritto nel capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - su cui insiste la misura in oggetto - è stato aumentato per l'anno in corso, rispetto al 2004, di 10 mln di euro, passando da 7,7 a 17,7 mln di euro circa, il che potrebbe riflettere una crescita del numero di soggetti rientranti nelle fattispecie interessate dalla norma. Alla luce della decisività di tale parametro sull'andamento degli oneri attesi negli anni futuri si auspica un chiarimento nel senso sopra indicato.*

Con il comma 3 si prevede la possibilità di adeguare l'assegno sostitutivo con decreto ministeriale *ad hoc*, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002.

---

<sup>3</sup> V. Decreto del Ministro della Difesa del 28 agosto 2003.

<sup>4</sup> V. Decreto del Ministro della Difesa del 3 settembre 2004.

*Al riguardo, trattandosi di una disposizione che potrebbe rappresentare un fattore di incremento dell'onere, pur essendo la stessa formulata in termini di mera possibilità e considerando il vincolo delle risorse esistenti sul citato fondo, si rinvia alle considerazioni svolte all'articolo 3 in merito all'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia.*

Il comma 4 individua le amministrazioni competenti all'erogazione dell'assegno.

*Avendo rilievo meramente procedurale, questa ultima norma non determina effetti di natura finanziaria.*

## **Articolo 2**

*(Adeguamento automatico)*

A decorrere dal 2007 l'assegno sostitutivo viene automaticamente adeguato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986.

*Per l'analisi dei profili finanziari della disposizione, si rinvia a quanto asserito in relazione all'articolo 1.*

## **Articolo 3**

*(Copertura finanziaria)*

Per la copertura dell'onere della presente legge, pari a 17.783.550 euro nel 2005 e a 23.711.400 euro nel 2006 e nel 2007, si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto nell'articolo 3 della legge n. 288 del 2002 (per 17.746.853 euro nel 2005 e per 22.746.853 euro nel 2006 e nel 2007) e, per la

restante parte, a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro.

La RT non verifica positivamente tale clausola di copertura, alla luce del fatto che l'onere, oltre a non essere individuato come permanente a decorrere dal 2007, dovrebbe essere assunto, dall'ultimo anno del bilancio triennale, pari al livello massimo stimato nel decennio in esame (e pertanto pari a 28,5 mln di euro - anno 2014), anziché al valore dell'onere proprio dell'anno 2007 (22,3 mln di euro), al fine di correlare il profilo della copertura e quello delle spese, avendo le stesse carattere permanente e presentando un andamento progressivamente crescente.

Inoltre, la RT riscontra l'assenza della prescritta clausola di salvaguardia, trattandosi di un disegno di legge che attribuisce un diritto soggettivo ad una platea non esattamente predeterminabile di beneficiari.

*Al riguardo, si può aggiungere che l'incremento dello stanziamento relativo al cap. 1319 è limitato al triennio 2005-2007, per cui si pone la necessità, in sede di corretta riformulazione della clausola di copertura alla luce della natura permanente dell'onere, di individuare ulteriori risorse per la copertura del provvedimento, diventando certamente insufficiente dal 2008 lo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge n. 288 del 2002.*

*Infatti, il comma 535 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 ha incrementato il Fondo in esame di 10 mln di euro per il 2005 e di 15 mln di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.*

## **Articolo 4**

*(Abrogazione di norme)*

Viene abrogato l'articolo 1 della legge n. 288 del 2002.

*Nulla da osservare al riguardo, risolvendosi la norma nella espunzione dall'ordinamento della precedente disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.*